

Raccomandazioni concernenti l'art. 50 cpv. 2 lett. a LStrl «un servizio specializzato contro la violenza domestica»

Raccomandazioni della Conferenza Svizzera contro la Violenza Domestica (CSVD) relative ai criteri per i servizi specializzati che emettono le rapporti sulla necessità di assistenza o protezione in caso di violenza domestica (art. 50 cpv. 2, lett. a LStrl) del 10 gennaio 2025.

In base all'art. 50 LStrl, dopo lo scioglimento del matrimonio o della comunità familiare, i coniugi, i concubini e i figli hanno diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora, oppure alla concessione dell'ammissione provvisoria se sussistono gravi motivi personali, fra cui l'essere stati vittime di violenza domestica.

Le presenti raccomandazioni si riferiscono alla «conferma, da parte di un servizio specializzato contro la violenza domestica, di norma finanziato da fondi pubblici, della necessità di assistenza o protezione» ai sensi dell'art. 50 cpv. 2 lett. a n. 2 LStrl e mirano a sostenere l'identificazione dei relativi servizi specializzati.

Nell'ambito della valutazione dell'art. 50 cpv. 2 lett. a LStrl, le conferme devono fare riferimento nei contenuti a una visione globale della situazione di vita della persona interessata, affinché le autorità possano fare ampie verifiche tecniche in merito al rilascio o alla proroga del permesso di dimora o alla concessione dell'ammissione provvisoria della persona interessata. Pertanto, nelle presenti raccomandazioni viene utilizzato sia il concetto di relazione che quello di conferma.

Di seguito si elencano i criteri per i servizi specializzati che devono emettere rapporti sulla necessità di assistenza o protezione in caso di violenza domestica. I criteri n. 1–3 devono essere soddisfatti cumulativamente.

1. Struttura dell'organizzazione

Un'organizzazione o un'istituzione, di norma finanziata da fondi pubblici, che è indipendente e si procura i propri mezzi in tutto o in parte dal settore pubblico o da fonti amministrate dal settore pubblico, ad esempio:

- un'istituzione collegata all'amministrazione
e/o
- un'istituzione che agisce per il Cantone con un mandato di prestazione
e/o
- un'istituzione gestita in maggioranza con mezzi finanziari del Cantone o della Confederazione.

L'organizzazione o l'istituzione soddisfa almeno gli standard e gli indicatori di qualità conformemente alla Direttiva di qualità della CDOS Ost + Zürich, punti da 1 a 4.¹

¹ [Direttiva di qualità della CDOS Ost + Zürich](#)

2. Prestazioni

La necessità di assistenza o protezione data nella misura in cui le prestazioni di assistenza in favore della vittima o la sistemazione in un'istituzione protetta, tengono conto dei bisogni personali della stessa e contribuiscono al superamento e all'elaborazione della violenza patita, dando luogo a un accompagnamento e post-accompagnamento globale che va oltre la comune prestazione di consulenza una tantum. Fra queste figurano le seguenti prestazioni (non esaustive):

- Erogazione di aiuto medico, psicologico, materiale, sociale e giuridico
e/o
- Consulenza su migrazione, sanità, famiglia, sicurezza
e/o
- Intervento in caso di crisi ovvero concessione di sicurezza e protezione in situazioni di crisi
e/o
- Assistenza medica ambulatoriale o stazionaria

3. Formazione

I servizi specializzati in violenza domestica² sono organizzazioni o istituzioni che nella loro attività di consulenza e assistenza sono in grado di dimostrare conoscenze tecniche specializzate sul tema della violenza domestica. Comprovate conoscenze tecniche specializzate comprendono in particolare (non esaustive):

- Comprovate conoscenze tecniche acquisite quale l'ottenimento di una qualifica in materia di violenza domestica e aiuto alle vittime di reati in Svizzera
e
- Diploma di formazione di livello terziario in un settore rilevante (diploma di formazione riconosciuto a livello federale, di norma almeno il livello SUP o attestato equivalente).
Per diplomi analoghi e stranieri va dimostrata un'equivalenza delle qualifiche menzionate.

² Ai sensi della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (SR 0.311.35, Art. 3 lett. b), l'espressione Violenza domestica designa «tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima».